

R.G. Aff. Non Cont. n. 8701/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE X

IL GIUDICE DESIGNATO, dott.ssa Carla Sorrentini,

letto il ricorso ex art. 35 *ter*, L. n. 354/1975, modificata dal D.L. n. 92/2014, convertito in L. n. 117/2014, depositato in data 22/12/2014 da

[redacted] elett.te dom.to in Lauro, via Remondini n. 4, presso lo studio degli avv.ti Filomena Panico e Giovanni Romano, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di procura a marg. ne del ricorso.

Contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elett.te domicilia *ope legis* in Napoli, via Diaz n. 11

ha pronunciato il seguente

DECRETO

[redacted] ha proposto ricorso ex art. 35 *ter*, L. n. 354/1975, come modificata dal D.L. n. 92/2014, convertito in L. n. 117/2014, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno da "inumana detenzione" subito durante il periodo di restrizione carceraria sofferto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, di Secondigliano e di Bellizzi Irpino.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. e, nel merito, l'infondatezza della pretesa in ragione della mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda.

A seguito di ordinanza resa da questo Giudice, è stata acquisita relazione proveniente dagli Istituti Penitenziari suindicati in ordine alle condizioni detentive del [redacted]

Ciò posto, occorre preliminarmente delimitare l'ambito della fattispecie oggetto di causa alla luce dei principi delineati dalla giurisprudenza europea.

Orbene, la fattispecie generatrice dell'illecito da cui nasce il diritto al risarcimento del danno è costituita dalla detenzione contraria al senso di umanità, quale lesione della dignità dell'essere umano: si tratta di una costruzione di matrice giurisprudenziale che si incentra sulla violazione dell'art. 3 CEDU e quindi sulla lesione della dignità della persona detenuta per effetto di un trattamento inumano o degradante. Invero, l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche: esso proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i fatti commessi dalla persona interessata (CEDU, sent. 28.2.2008, Saadi c/Italia, n. 37201/06; CEDU sent. Labita/Italia n. 26772/95); esso impone, inoltre, allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad un disagio di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute ed il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate (CEDU, sent. Kudla c/Polonia n. 30210/96).



R.G. Aff. Non Cont. n. 8701/2014

Per costituire una lesione del diritto europeo suscettibile di censura occorre peraltro, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza europea, che la violazione abbia raggiunto una soglia minima di gravità. L'insieme delle condizioni che rende il trattamento inumano e degradante è rappresentato dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e psichici in relazione al sesso, l'età, le condizioni di salute dell'interessato. In tale contesto interpretativo, il dato relativo alla presenza di uno spazio minimo vitale risulta certamente il profilo di più immediato riscontro e può divenire elemento da solo sufficiente da far pervenire all'accertamento del mancato rispetto dell'art. 3 CEDU, quando sia inferiore ad un minimo che può essere quantificabile in 3 mq. a persona (Aleksandr Makarov c/Russia n. 15217/07; Lind c/Russia n. 25664/05; Kantyrev c/Russia n. 37213/02; Labzov c/Russia n. 62208/00). Va osservato comunque che la Corte europea, anche in tali eclatanti fattispecie di violazione dell'art. 3 Cedu, indica ulteriori elementi che hanno determinato, nel caso concreto, una detenzione inumana. In particolare, i Giudici hanno preso in considerazione anche altri elementi concorrenti all'assenza di spazi adeguati, per valutare se il trattamento è in concreto inumano e degradante. Ad esempio, parametri concorrenti sono un accesso insufficiente alla luce e all'aria naturali, le condizioni igieniche precarie, il calore eccessivo associato a mancanza di ventilazione, il rischio concreto di propagazione di malattie, l'assenza di acqua potabile o corrente, la condivisione di letti da parte dei detenuti, la passeggiata di brevissima durata (una o due ore al giorno), il fatto che i servizi igienici si trovano nella cella e sono visibili dagli altri occupanti, l'assenza di cure adeguate. E' con la sentenza del 16.7.2009 *Sulejmanovic* che la Corte ha affermato nei confronti dell'Italia che l'assenza di un seppur ridottissimo spazio personale è considerato, di per sé, un trattamento inumano o degradante. La violazione de l'art.3, sotto il profilo del trattamento inumano e degradante è stata dichiarata per il primo profilo lamentato, ossia la superficie media disponibile nella cella inferiore a 3 mq, protrattasi ininterrottamente per un periodo di circa due mesi e mezzo.

In tale quadro di riferimento sovranazionale, normativo e giurisprudenziale, si inserisce l'art. 35 *ter* Ord. Pen., che, in aggiunta al rimedio inibitorio di cui al precedente art. 35 *bis*, ha previsto due rimedi compensativi, destinati ad integrarsi al fine di garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive della dignità delle persone detenute.

In primo luogo, il detenuto ristretto da almeno quindici giorni in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione EDU ha facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento, sostanzialmente in forma specifica, del pregiudizio patito, consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita; qualora tale tipo di risarcimento in forma specifica non sia possibile perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prima indicata, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio (art. 35 *ter*, comma 1, l. n. 354/1975).

In secondo luogo, coloro che hanno subito il suddetto pregiudizio in ragione di una misura cautelare custodiale non computabile nella determinazione della pena da espiare (ad esempio perché essi sono



R.G. Aff. Non Cont. n. 8701/2014

stati poi assolti), nonché coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, come nel caso che ci occupa, possono proporre azione, personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno la residenza; il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile, liquidando, in ipotesi di accoglimento, euro 8,00 per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio (art. 35 *ter* comma 2). Il comma terzo del nuovo art. 35-*ter* ord. pen. prevede inoltre che tale azione debba essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Infine, il medesimo termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge, è previsto dall'art. 2 comma 1 del decreto legge per proporre l'azione di risarcimento del danno da parte di coloro che a tale data abbiano cessato di espiare la pena detentiva o che non si trovino più in stato di custodia cautelare.

Ebbene, tale termine nella specie, contrariamente a quanto eccepiuto dal Ministero, è stato rispettato, atteso che il il cui stato detentivo è cessato in data anteriore all'entrata in vigore della citata norma, ha proposto la presente azione il 22/12/2014 e, dunque, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del suindicato decreto.

Il Ministero ha, invece, eccepiuto la prescrizione del diritto, assumendo che troverebbe applicazione il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria sia di natura contrattuale, inquadrandosi, in particolare, nella cd. responsabilità da *contatto sociale*.

Deve osservarsi, infatti, che con l'accesso del detenuto nella struttura carceraria sorgono a carico dell'amministrazione penitenziaria obblighi particolari, previsti da specifiche norme, a tutela della dignità della persona. L'art. 6 della l. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, prevede, infatti, che i locali devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo richiedano, dotati di servizi igienici adeguati; gli artt. 7 e 8 del regolamento penitenziario approvato con D.P.R. n. 230/2000, stabiliscono che le finestre debbono consentire il passaggio di luce ed aria, che le schermature non sono ammesse se non in casi particolari e che i servizi igienici devono essere in vani annessi alle celle di detenzione. Il detenuto ha sicuramente diritto a che quelle prestazioni di *facere* siano adempiute, così come ha diritto più in generale a che gli siano assicurate condizioni dignitose e non disumane.

Ricorrono allora i presupposti per ritenere che la violazione di tali obblighi determini in capo all'amministrazione una responsabilità di natura contrattuale, posto che la responsabilità da "*contatto sociale*" postula, pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, che il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante (cfr. Cass. 11/7/2012, n. 11642). La responsabilità in esame, il cui fondamento normativo deve individuarsi nell'art. 1173 c.c., è dunque ravvisabile tutte le volte in cui si sia in presenza della violazione di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, posti dall'ordinamento a carico di determinati soggetti. Nel novero delle ipotesi astrattamente riconducibili a tale paradigma, rientra, quindi, a pieno titolo, la responsabilità dell'amministrazione, atteso che il danno lamentato





R.G. Aff. Non Cont. n. 8701/2014

in ragione dell'inumana detenzione, discende proprio dalla violazione di quegli obblighi specifici di protezione posti a tutela del detenuto costretto all'espiazione della pena carceraria.

Quanto all'operatività della prescrizione, ritiene il giudicante che la disciplina di cui al citato art. 35 *ter* non abbia introdotto una nuova fattispecie di illecito civile, posto che, anche prima della sua entrata in vigore, la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 CEDU dava luogo al diritto al risarcimento del danno, come affermato dalla Corte regolatrice in sede penale, in epoca antecedente la novella del 2014 (v. Cass. Sez. I Pen. 15/1/2013, n. 4772). Ne deriva che, anche alla luce dell'attuale disciplina, è prescritto il diritto al risarcimento del danno esistenziale maturato per quelle giornate in cui la lesione è occorsa anteriormente ai 10 anni, a far data dalla proposizione della domanda davanti al giudice civile.

Dalla natura contrattuale della responsabilità dell'amministrazione convenuta, derivano importanti conseguenze anche in termini di onere probatorio, dovendo il creditore di un rapporto contrattuale che agisce per il risarcimento del danno provare esclusivamente la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di avere estinto l'altrui pretesa mediante l'avvenuto esatto adempimento della prestazione.

Così inquadrata e ricostruita la fattispecie giuridica e, venendo al merito della pretesa, deve osservarsi che dalle relazioni depositate in atti dall'amministrazione resistente si evince che il [] è stato ospitato, in vari istituti penitenziari, nei seguenti periodi:

- presso la Casa Circondariale di Poggioreale: dal 30/10/2008 al 14/1/2010 in stanza di mq. 32, per 11 detenuti, per giorni 40; dal 10/12/2008 al 10/11/2009 in stanza di mq. 22,00, con un numero di detenuti oscillante tra 5 ed 8, per giorni 334; dal 10/11/2009 al 11/10/2009 nella stanza n. 2) di cui non sono pervenute informative; dal 12/11/2009 al 14/1/2010 in stanza di mq. 30, con un numero di detenuti oscillante tra 11 e 13, per 63 giorni;
- presso la Casa Circondariale di Secondigliano dal 14/1/2010 al 22/5/2010 in stanza di mq. 9,25, con un altro detenuto, per giorni 127;
- presso la Casa Circondariale di Avellino dal 16/3/2007 al 27/4/2007, in stanza di mq. 24,22, con un massimo di altri 3 detenuti, per giorni 41; dal 28/4/2007 al 17/8/2007, in stanza di mq. 4,58, con un massimo di 3 detenuti, per giorni 111; dal 18/8/2007 al 6/12/2007, in stanza di mq. 6,44 con altro detenuto, per giorni 110.

Dalle relazioni informative trasmesse dagli istituti penitenziari, emerge che durante il periodo di detenzione presso le Case Circondariali di Poggioreale e di Avellino, lo spazio minimo vivibile individuato in mq. 3 nella nota sentenza Torregiani, è stato violato quasi sempre, tenuto conto del numero dei detenuti con cui il [] ha condiviso la stanza e del fatto che dalle suindicate superfici deve essere detratto lo spazio occupato dai letti e dal mobilio, i quali costituiscono una oggettiva limitazione, permanente e ineliminabile, dello "spazio minimo vitale" che l'art. 3 della Convenzione EDU, la Corte EDU e il legislatore nazionale vogliono tutelare (cfr. sul punto, ad esempio, sentenza Ananyev c. Russia, n. 42525/07).

Quanto, invece, al periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Secondigliano, dalla relazione informativa emerge che la superficie calpestabile della cella al netto del mobilio era pari a

5



R.G. Aff. Non Cont. n. 8701/2014

mq. 6,29, sicchè dividendo la stessa per due, si ottiene che ciascun detenuto godeva di uno spazio pari a mq. 3,14 e, dunque, conforme a quello minimo vitale. Non risultano, inoltre, violati gli ulteriori parametri dell'umana detenzione, tenuto conto che la stanza in questione disponeva di un'ampia finestra a doppia anta di 110 X 120 cm, con grate a maglia larga; di un vano bagno autonomo di mq. 1,40, con porta chiusa metallica, della presenza di acqua calda all'interno dei servizi di sezione (docce, barberia) dalle ore 6,30 alle ore 21,00 per l'intero anno solare; del riscaldamento di tutti gli ambienti comuni e delle celle secondo le fasce climatiche previste dalla legge e da particolari condizioni meteo; della possibilità di effettuare la doccia giornaliera su richiesta. Risulta, inoltre, che le ore di permanenza fuori dalla cella erano suddivise in 4 ore giornaliere di passeggio (dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 13,00 alle 15,00) e di due ore pomeridiane di socialità (dalle 16,00 alle 18,00), con la possibilità di usufruire di appositi locali di intrattenimento quali palestra, scuole, biblioteca etc.

Ebbene, alla luce di quanto innanzi esposto, deve ritenersi che con riferimento al periodo di detenzione del [] presso la Casa Circondariale di Secondigliano, pari a 127 giorni, non vi sia stato un trattamento inumano e degradante, dovendosi ritenere congrui gli spazi vitali di cui lo stesso ha goduto ed adeguati i servizi assicurati dall'Amministrazione Penitenziaria.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per quanto riguarda il periodo di detenzione trascorso dal predetto presso le altre due Case Circondariali, tenuto anche conto che la mancanza di informazioni dettagliate (v. relazione della Casa Circondariale di Avellino) in ordine allo spazio occupato dal mobilio e dai letti per ciascuna cella non può che andare a scapito del Ministero convenuto ai fini della determinazione dello spazio minimo vitale.

La conseguenza è che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 *ter* ord. pen. per 704 di giorni di detenzione a Poggioreale e ad Avellino.

Pertanto, moltiplicando 704 gg. per gli 8,00 € al giorno previsti dalla legge, si ottiene che il credito del predetto risulta pari ad € 5.632,00 (704 X € 8,00).

Dal suindicato importo deve, però, detrarsi la somma di € 448,22, quali spese di mantenimento sostenute dall'Amministrazione durante il periodo di detenzione del [] presso la Casa Circondariale di Avellino, come risulta dalla documentazione versata in atti.

Pertanto, il Ministero deve essere condannato, per le causali innanzi indicate, al pagamento della somma complessiva di € 5.183,78.

Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, vanno compensate in ragione di 1/3; la residua parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico del Ministero secondo il principio di soccombenza con attribuzione agli avv.ti Filomena Panico e Giovanni Romano, stante la dichiarazione dagli stessi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [] con ricorso depositato in data 22/12/2014, così provvede:



R.G. Aff. Non Cont. n. 8701/2014

a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, operata la compensazione del credito risarcitorio azionato dal ricorrente con il controcredito del resistente pari ad € 448,22, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del [] della somma di € 5.183,78;

b) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del procedimento; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del Nappi, della residua parte, che liquida in complessivi € 1.355,00, di cui € 90,00 per esborsi, € 1.100,00 per compensi professionali ed € 165,00 per rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Filomena Panico e Giovanni Romano.

Si comunichi.

Napoli, 3/1/2017

Il Giudice designato

(dott.ssa Carla Sorrentini)

